



porre l'arma in una borsa portata via dal Ferraro) e di aver ritardato il relativo racconto (con gli altri particolari precisati del "tonfo" udito prima di entrare nella sala, dell'espressione pallida e dura del Ferraro, dell'avvertito "clima di gelo", del progressivo emergere della presenza e dei movimenti dello Scattone) al momento della piena consapevolezza degli accadimenti. E si sostiene come conseguentemente siano risultati violati i "canoni elementari della più ovvia logica probatoria", essendo peraltro rimasta evidenziata l'assoluta inaffidabilità della capacità mnemonica della Lipari, che soltanto l'8 agosto introduce nel racconto il riferimento allo Scattone, "elevando" a quattro il numero delle persone presenti nella sala - assistenti.

Analoghi riscontri di inquinamento investigativo si apprezzano, secondo il ricorrente, nella chiamata in reità precisata dalla Alletto nell'interrogatorio di "capitolazione" del 14 giugno, come è reso evidente dal contenuto oggettivo (ampiamente riportato) delle registrazioni del colloquio - interrogatorio "a quattro" dell'11 giugno (tra la Alletto, il cognato Di Mauro, il P.M. La Speranza, il Procuratore Aggiunto Ormanni), del



colloquio La Speranza - Romano, dei colloqui tra la Alletto ed i due magistrati (in particolare, nel "video-shock" le progressive e coordinate contestazioni e pressioni esercitate nei confronti della Alletto, accreditate dalle convergenti sollecitazioni del Di Mauro, confermano come ^{proprio} nella Alletto si siano potute radicare la sensazione dell'inarrestabile corso degli eventi giudiziari a suo carico e la conseguente determinazione a formulare l'inattendibile chiamata in reità del 14 giugno, nelle forme dell'illegale interrogatorio, espletato da funzionari della Digos senza la presenza necessaria del difensore, in conseguenza di una ulteriore convocazione in Questura per la firma di precedenti verbali, quando già in Istituto erano state percepite le condizioni di "stremo psichico" della stessa Alletto, che poi in Questura, ove restò per alcune ore, ritrovò - a quanto ha incredibilmente precisato - la tranquillità di raccontare la verità dei fatti percepiti).

In ultimo viene evidenziata l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alle questioni sollevate da pag. 174 a pag. 229 dei motivi aggiunti di appello in ordine alla inattendibilità testimoniale della Olzai, con particolare riferimento al rilievo della



denunziata sparizione del registro delle presenze presso l'Università relativo al giorno del ferimento di Marta Russo.

In relazione all'ultima contestazione dell' esaminato "motivo unico" immediatamente se ne rileva l'infondatezza.

Prescindendosi dal considerare che il ricorrente omette di precisare quali siano le questioni non esaminate dalla sentenza impugnata e suppone che questa Corte possa direttamente *ritruovare* nelle indicate pagine dei motivi di appello aggiunti ed individuare conseguentemente quali siano quelle effettivamente rilevanti e funzionali nella prospettazione difensiva, risulta che, in ogni caso, tutte le questioni sollevate sono state espressamente (ovvero implicitamente) affrontate e risolte nella sentenza. Con specifico riferimento alla negata attendibilità della testimonianza *una* della Olzai il procedimento argomentativo del suo valido apporto probatorio è stato, poi, così puntualmente e coerentemente sviluppato secondo il diffuso richiamo delle risultanze processuali convergenti, come precisato nella premessa espositiva, da rendere contestuale ragione della irrilevanza di ulteriori controlli formali in ordine alla presenza della testimone nei



locali dell'Università attraverso la verifica delle annotazioni del "registro delle presenze", del quale non è stata possibile la materiale acquisizione. Il "motivo unico" viene peraltro articolato in considerazione di risultanze processuali specifiche e di correlative valutazioni, che si risolvono nel quadro di un razionale e convergente intreccio di articolate confutazioni, del quale è risultata difficile la sintesi.

Se ne ricava, peraltro, che vengono sostanzialmente dedotti anche vizi attinenti ad errori propriamente giuridici sul piano delle normativa processuale che è stata applicata. Ma le relative censure risultano destituite di fondamento.

La prima è stata che indebitamente la sentenza impugnata, in violazione dell'art. 627/3 C.P.P., ha proceduto all'"allargamento" della funzione valutativa demandata alle risultanze della prova generica. Ma si è considerato che la violazione è soltanto apparente, sia perché le "indicazioni" desumibili al riguardo dalla sentenza di annullamento restano tali e non assumono natura di prescrizione indefettibile se non nei termini della constatata illegittimità di ulteriori incombeni peritali (dei quali la prefigurata inutilità rileva in termini di

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. P.' with a large, stylized flourish above it.



oggettiva certezza), sia perché la funzione valutativa espletata ritrova il suo fondamento giustificativo non solo nel suo dichiarato rilievo complementare ("ad abundantiam"), ma soprattutto nel legittimo esercizio di facoltà proprie della Corte di rinvio, coerentemente giustificato per la sua correlazione ad esame (non precluso) dei dati oggettivi "minimi" inconfutabili della prova generica e ad approfondimento della loro evidente compatibilità con la ricostruzione operata sulla base delle chiamate in reità e delle altre acquisizioni probatorie.

La seconda censura attiene alla contestazione di illegalità dell'interrogatorio assunto dalla Alletto in data 14 giugno 1997, con modalità che, data la posizione della dichiarante (indagata per favoreggiamento personale), ne hanno violato le essenziali prerogative difensive. Ma la questione (che può includere la contestazione - non espressa - di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni) non tiene conto del condivisibile orientamento giurisprudenziale emerso al riguardo (già da Cass. S.U. n. 1282/1996, Campanelli e da Cass. Sez. II n. 2539/2000), essendosi riconosciuta l'inapplicabilità della sanzione processuale di cui all'art. 63



C.P.P. e, quindi, l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona indagata appunto per favoreggiamento personale (e tale è stata irrevocabilmente riconosciuta la Alletto), che non sia così indiziata del medesimo reato o dei reati connessi e collegati attribuiti ai terzi interessati dalle dichiarazioni stesse (Cass. Sez. II, 5 maggio 2000, n. 2539, Papa, RV. 216299), rispetto a tali distinti reati *restandone ipotizzata la valida equiparazione alle dichiarazioni testimoniali* (Cass. Sez. III n. 18765/2003).

Se poi la questione viene sollevata per avvalorare, col riferimento di eclatante violazione della norma processuale, la prospettazione di un "complotto investigativo" indirizzato a sostenere l'intuizione che lo Scattone fosse coinvolto nel fatto (ed è prospettazione, che, per quanto negata dal ricorrente in via di ipotesi, chiaramente affiora nell'impostazione espositiva del motivo unico), la soluzione che ne consegue è certamente negativa, dopo che la sentenza impugnata ha sviluppato coerenti e puntuali considerazioni di dimostrazione di insussistenza del "complotto" (rileva soltanto ricordare - e l'argomento sarà sviluppato nell'esame della posizione processuale del Liparota - che la Lipari, ~~si~~ dalle prime sofferte dichiarazioni, ha



tratto dalla "memoria" la presenza del Liparota e della Alletto nella sala - assistenti, come percepita nel momento del suo ingresso, così individuandosi il riscontro positivo di uno "spunto" investigativo esterno ed effettivo, che ha ispirato le insistenze esercitate proprio nei confronti delle persone presenti in quella sala, seppure individuata sulla base dell'errore peritale del Falso: né è questa, peraltro, la sede deputata a valutazione delle forme, attraverso le quali tali giustificate insistenze sono state esercitate, segnatamente nei confronti della Alletto).

Ma la complessa articolazione del "motivo unico" finisce, d'altra parte, per riproporre, secondo un metodo di disamina razionale e coordinato, tutte le questioni, che sono state già affrontate *con* le precisate conclusioni di infondatezza in ordine al procedimento valutativo della chiamata in reità della Alletto, di quella (ritrattata) del Liparota, delle testimonianze confermatrice e degli alibi offerti dagli imputati, aggiungendosi ulteriori profili di correlativa illegittimità, *già in ogni caso* disattesi, con argomentazioni appropriate (seppure, a volte, in via implicita) nella sentenza impugnata, oltre che all'esito della specifica disamina operata dei



motivi principali di ricorso, alla quale è per ciò sufficiente il richiamo.

Tale articolazione denota, in particolare, il suo collegamento ad una sostanziale opzione difensiva per il paralogismo reciproco delle proposte questioni fondamentali. Si sostiene, *infatti*, che la sentenza impugnata esprime la palese violazione della disciplina di cui all'art. 627 - 3° co. C.P.P., nonostante le evidenti modalità formali del dichiarato (e dimostrato) adeguamento motivazionale ai principi enunciati in materia di valutazione delle prove secondo la qualificazione processuale delle rispettive fonti e delle conseguenti regole applicabili soprattutto in ordine alle chiamate in reità. Ma tale prospettazione, indimostrata per il rilievo formale del procedimento valutativo rispettato dai giudici del disposto rinvio, si ricollega poi a contestazioni di illegittimità dello sviluppo argomentativo sostanziale, che restano concretamente ed analogamente indimostrate in quanto correlate soltanto ad ipotesi di alternativa lettura delle risultanze processuali e, non propriamente, ad evidenziazione di elementi e riscontri di apprezzabili discrasie logico-giuridiche dello sviluppo stesso (si verte, peraltro, in situazione processuale di



valutazione alternativa della ricostruzione dei fatti in termini esclusivi di negazione della loro riferibilità al ricorrente, che, come è stato incensurabilmente dimostrato, ha dedotto modalità di alibi assolutamente inconsistenti al riguardo).

Va, pertanto ribadita l'infondatezza complessiva dell'esaminato "motivo unico".

Conclusioni riguardanti la posizione di Giovanni Scattone.

E' stato poi depositato, nell'interesse dell'imputato, il memoriale stampato ed attribuito al padre Giuseppe (frattanto deceduto). Se ne possono trarre i segni della umana sofferenza dell'autore e della convinzione affettiva dell'estraneità del figlio alla tragica vicenda della Russo. Restano, però, le valutazioni che sono state svolte a fondare la pronuncia di rigetto del ricorso per i reati di omicidio colposo e di porto illegale di pistola e di annullamento senza rinvio delle statuizioni riguardanti l'applicazione della pena accessoria e la condanna per il reato di detenzione illegale della stessa pistola (per insussistenza del fatto, in conformità delle estensibili valutazioni, che saranno espresse in relazione a specifico motivo dell'impugnazione proposta da Sal-



vatore Antonio Ferraro).

Per effetto della consentita diretta eliminazione della predetta pena accessoria e dell'aumento di pena principale (determinato, ai sensi dell'art. 81 C.P., in mesi otto di reclusione ed euro 150 di multa) nei confronti dello Scattone il regime sanzionatorio resta definitivamente e complessivamente fissato in anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 350 di multa.

L'impugnazione di Salvatore Antonio Ferraro.

Il ricorso (degli avv.ti Delfino Siracusano e Vincenzo Siniscalchi) trova sempre fondamento nel riferimento ai principi desumibili dalla sentenza di annullamento, che ha delimitato il compito del giudice di rinvio: di valutare, in conformità delle regole enunciate nell'art. 192 C.P.P., le chiamate in reità della Aletto e del Liparota, per la verifica della valenza probatoria delle dichiarazioni riguardanti appunto il "fatto altrui"; di procedere alla ulteriore verifica di consistenza degli elementi di riscontro individuati nelle dichiarazioni testimoniali della Lipari e della Olzai; di escludere il supporto probatorio della prova generica, che ha fornito risultati "di mera probabilità e di significato dichiaratamente neutro".



Da tale impostazione programmatica si intende come siano stati poi proposti motivi non solo specifici, ma anche convergenti con le questioni sollevate nell'interesse di Giovanni Scattone, che sono state già analiticamente esaminate e disattese (sicché, a parte i profili differenziati, al loro riguardo sarà sufficiente il richiamo alle precedenti valutazioni negative, sempre procedendosi però a contestuale esposizione del contenuto dei singoli motivi e della conseguente decisione).

I motivi proposti.

A - Innanzi tutto viene contestato che la valutazione della "chiamata di correo di Gabriella Alletto" denota evidenti carenze motivazionali per violazione degli artt. 546/4 C.P.P. e 26 della Legge n. 63/2001, degli artt. 546/4 e 627 C.P.P. e degli artt. 546/4, 597, 603 e 607 C.P.P. E ciò perché:

- la credibilità della Alletto è stata rapportata agli "accenti di sincerità" ed alle fornite precisazioni di natura psicologica, non tenendosi conto delle difformità delle prime dichiarazioni e della emergente "convenienza a mentire" (inopinatamente ed illogicamente giustificata dal "clima di omertà e di paura" che si era materializzato nell'Istituto di filosofia del diritto, non interessato peraltro



dalle prime iniziative investigative) e non considerandosi il rilievo di contrastanti riferimenti testimoniali, della iniziale dissimulazione ostentata anche col cognato Di Mauro e dei condizionamenti investigativi (apprezzabili nella spontanea considerazione che "bisognerebbe sapere chi è quell'altro oltre a Ferraro", laddove si *inverte* in ogni caso un significativo richiamo proprio alla percepita presenza del ricorrente); - la verifica della credibilità è rimasta avulsa dalla necessaria rilevante dimostrazione probatoria delle contestuali distinte "compresenze" Alletto - Liparota e Ferraro - Scattone; - sul piano della attendibilità intrinseca sono rimaste inesplorate le lacune dei riferimenti alla fotocopia di fax consegnata alla Lipari e delle precisazioni in ordine alla collocazione e alla condotta materiale dello Scattone (contradette dalle risultanze dell'ispezione dei luoghi).

Ma le situazioni dedotte a riprova della fondatezza della censura ne arricchiscono la prospettazione già evidenziata dallo Scattone, in relazione alla quale, come diffusamente premesso e poi argomentato, la sentenza impugnata ha fornito risposte specifiche puntuali e coerenti, tanto più evidenzian-



dosi ora che le correlative spiegazioni motivazionali, oltre che logicamente valide ed ormai incensurabili, consentono di individuare la concreta implicita confutazione di aspetti non specificamente considerati e sostanzialmente marginali ed irrilevanti, che non inficiano il procedimento valutativo della credibilità e della attendibilità della Alletto (gli atteggiamenti di quest'ultima, di "convenienza", con le resistenze iniziali, ritrovano riscontri di considerazione appropriata proprio nelle notazioni psicologiche degli "accenti di sincerità-verità", per quanto significativi anche della diversa "convenienza" di dire appunto la verità, che si è radicata nella evidente progressione delle modalità del suo coinvolgimento investigativo: come è evidente dallo sviluppo valutativo della sentenza impugnata, la Alletto non recupera la sincerità assoluta che inizialmente non ha avuto, ma supera i momenti di resistenza collaborative, indotti da motivi personali ed ambientali di debolezza umana, e perviene finalmente al racconto dei fatti percepiti, la cui credibilità ed attendibilità si rivela nelle forme degli "accenti di verità" corrispondenti alla determinazione finale ed a questa soltanto riferibili). Laddove si intende la giustificata e



coerente valorizzazione delle connotazioni psicologiche delle modalità della chiamata in reità operata dalla Alletto, i cui profili di attendibilità e credibilità risultano peraltro puntualmente vagliati e confermati sulla base di elementi di rilievo oggettivo "esterno".

Il motivo risulta infondato, in quanto sostanzialmente supportato da una alternativa prospettazione negativa dei predetti requisiti della chiamata in reità, che non inficia la puntuale dimostrazione della loro sussistenza, come precisata nella sentenza impugnata.

B - Vengono poi dedotte carenze motivazionali della valutazione dei riscontri individualizzanti, espletata con violazione degli artt. 546/4 e 192/3 C.P.P., tale essendo stata considerata la testimonianza di Giuliana Olzai, nonostante i riferimenti relativi all'abbigliamento degli imputati (contrastanti con quelli riferiti dalla Alletto) e l'erronea indicazione della statura del Ferraro (superiore "di almeno cinque centimetri" rispetto a quella dello Scattone), essendosi prefigurata la contraddittoria "valenza neutra" dei relativi dati testimoniali ed essendosi valorizzate una inesistente coincidenza dei dati relativi alla borsa



portata dal Ferraro e la categoria della prova "ad abundantiam" adombrata per gli elementi in realtà non più utilizzabili.

Ma lo sviluppo critico della censura risente del procedimento di scansione parcellizzata della complessiva valenza unitaria della testimonianza della Olzai, in relazione alla quale la rilevanza di idoneo elemento di riscontro confermativo della chiamata in reità è risultata evidenziata in termini incensurabili, anche attraverso la specifica disamina e confutazione delle contestazioni ora riproposte, ed all'esito dell'approfondito ragionamento valutativo del momento genetico della testimonianza stessa, delle modalità della sua esternazione e, addirittura, dei riscontri correlativi, come già diffusamente riportati nella premessa espositiva: a tali elementi è rimasta ancorata anche la puntuale conclusione della attendibilità sostanziale della testimonianza (sull'effettività dell'incontro e sul riconoscimento degli imputati, presenti così nell'edificio universitario in orario corrispondente al ferimento della Russo), non inficiata da contraddizioni ed incertezze di riferimenti marginali e concretamente irrilevanti (laddove, cioè, è seriamente apprezzata la illogicità della richiesta



di estendere la valutata approssimazione di meri riferimenti "di contorno" al contesto narrativo appunto della effettività dell'incontro, analiticamente e puntualmente ricostruito dalla testimone, e della acquisita sicurezza del riconoscimento e del percepito comportamento evasivo degli imputati).

Anche l'ulteriore motivo esaminato risulta, pertanto, destituito di fondamento, essendo stati specificamente considerati e logicamente giustificati "i particolari che non quadrano" nella testimonianza della Olzai già nel profilo della loro irrilevanza.

C - Altre carenze motivazionali, in termini di connessa violazione della disciplina di cui agli artt. 546/4, 597, 603, 607 C.P.P., emergono dalla affermazione di convergenza delle dichiarazioni del Liparota, contraddistinte invece da mancanza di autonomia e spontaneità e da alternanza di ammissioni e ritrattazioni, da inaffidabilità (comprovata dalla predisposizione del "memorandum" per l'interrogatorio del G.I.P.), da sotteso percepibile intento del dichiarante di superare l'originaria grave imputazione di concorso in omicidio, essendo stati peraltro utilizzati riscontri contraddittori ed equivoci (quelli costituiti dalla intercettata conversazione telefonica del padre del Liparota e dal-



la ritenuta erroneità mnemonica dell'indicazione dello Scattone che portava via la borsa) e essendosi anche dato atto che è "impossibile accertare una completa verità all'interno delle dichiarazioni del Liparota", valorizzate invece come chiamata in realtà convergente con quella della Alletto (con la quale è stata ipotizzata l'integrazione, a guisa di riscontro confermativo, anche quando antitetivamente la "Alletto afferma che la borsa è stata presa da [Ferraro e] Liparota racconta che è stato Scattone").

Ma la censura denota gli stessi profili di infondatezza, che sono stati considerati nell'esame di analogo motivo proposto nell'interesse dello Scattone. Ne vale, pertanto, il semplice richiamo, non essendo state rappresentate sostanzialmente ragioni diverse e nuove, che consentano di discostarsi dalla formulata conclusione di infondatezza.

D - Analogo vizio motivazionale viene addotto per il procedimento valutativo della testimonianza della Lipari, espletato in violazione delle regole fissate nell'art. 192/3 C.P.P., in quanto, secondo l'assunto difensivo: - per il requisito della credibilità è risultata pretermessa la considerazione della riconosciuta "sensibilità reattiva" della te-



stimone, che di tale requisito costituisce oggettivo e concreto limite; - il progressivo recupero mnemonico è stato esteso ad accreditare la compresenza del "binomio Scattone - Ferraro" sulla base di una generica indimostrata petizione di principio (di complessiva affidabilità della testimone), di una ingiustificata interpretazione della conversazione telefonica del 24 maggio 1997 (intercorsa col padre ed intercettata), di un insignificante ed atipico esperimento giudiziario.

Le questioni sollevate sono già state disattese, in riferimento alle risultanze della sentenza impugnata, per la prospettazione difensiva (sostanzialmente conforme) precisata nell'interesse dello Scattone.

Deve così ribadirsi soltanto che il motivo è destituito di fondamento, essendosi analizzati nella sentenza impugnata i momenti del recupero dei ricordi della Lipari con coerente e puntuale disamina delle modalità della sua manifestazione progressiva e con incensurabile conclusione che si è appunto trattato di affidabile testimonianza *sulla ricostruita memoria* dei fatti (e non di progressione *di* soggettive ipotesi ricostruttive formulate dalla Lipari, secondo l'argomento difensivo sviluppato nella discussione



dibattimentale dinanzi a questa Corte).

E - Analogo vizio motivazionale (in relazione a violazione della disciplina di cui agli artt. 546/4 e 627 C.P.P.) viene poi evidenziato per l'utilizzazione probatoria "ad abundantiam" di specifici dati rilevati dalla prova generica, nonostante la prescrizione negativa della sentenza di annullamento (che, in particolare, precludeva l'utilizzazione predetta per i dati, meramente proba-
b~~i~~listici, relativi al raffronto tra la particella rinvenuta nella borsa del Ferraro e quelle esaminate sulla zona caudale del proiettile ed alla "similitudine" delle particelle stesse, al riguardo essendo stata pure omessa la considerazione, sempre deducibile dagli accertamenti peritali, del rilievo contrario dell'incidenza dell'inquinamento ambientale, della operata discriminazione delle numerose particelle ternarie rinvenute sempre nella stessa zona del proiettile e della inconsistenza del prelievo effettuato nella borsa del ricorrente).

Ma la censura (che postula anche la rivalutazione di merito delle risultanze peritali, della quale assume in via di principio l'inutilizzabilità probatoria) è stata già diffusamente e variamente disattesa nei passaggi delle determinazioni valutati-



ve della presente decisione, nei quali si è inteso che, da un lato, la sentenza di annullamento non ha prefigurato una preclusione assoluta dell'esercizio delle facoltà valutative riservate, per previsione normativa, al giudice del rinvio e che, dall'altro, proprio l'esercizio di tali facoltà è rimasto ancorato alle condivise indicazioni della stessa sentenza di annullamento in ordine all'inutilità di rinnovazione degli incumbenti peritali.

Ciò comporta la conferma dell'infondatezza del motivo, neppure desumendosi dal mero richiamo "ad abundantiam" di incontestabili dati oggettivi della prova generica l'addotta contraddizione di una insufficienza, implicitamente prefigurata, dei dati della prova specifica, (la decisiva concludenza probatoria di questi ultimi ha trovato semplice supporto argomentativo nel riferimento ai primi, in quanto inconfutabilmente convergenti e compatibili).

F - Si sostiene poi che risulta illogica e contraddittoria, in violazione della disciplina di cui all'art. 546/4 C.P.P., la valutazione dell'alibi addotto dal ricorrente, considerato falso sulla base di lacunosa valutazione delle testimonianze assunte (negative in ordine a constatazione della



presenza personale in Istituto nella mattinata del 9 maggio 1997), oltre che insufficiente nel rappresentare l'irrilevanza della testimonianza confermativa di Teresa Ferraro.

Ma la censura (che, nell'apparenza del vizio denunciato, postula sempre la rivalutazione di merito di risultanze processuali già puntualmente e coerentemente esaminate) risulta comunque destituita di fondamento, in quanto la sentenza impugnata rende analitica e diffusa ragione degli elementi (già riportati nella premessa espositiva), che hanno evidenziato la falsità dell'alibi di contestuale presenza nell'abitazione familiare, non comprovato dagli adottati contatti telefonici (esclusi dalle verifiche effettuate) intercorsi con l'amica Marcucci, che peraltro ha fornito riferimenti testimoniali negativi e, in ogni caso, inconsistenti.

G - Si sostiene poi che la "questione Condemi" è stata sbrigativamente risolta, non essendosene acquisita, ai sensi dell'art. 603 C.P.P., la sentenza assolutoria, idonea a dimostrare che, al tempo dei contatti telefonici avuti col ricorrente, il Condemi non era latitante.

Il motivo di impugnazione attiene all'ordinanza dibattimentale negativa del 15 novembre 2001; ma ri-



sulta infondato in presenza della incensurabile
vautazione della inutilità dell'acquisizione ai fi-
ni della decisione, congruamente argomentata anche
in relazione alla addotta diversità della situazio-
ne processuale del Condemi al momento delle telefo-
nate, oltre che del concreto riscontro della inuti-
lità ritenuta dell'acquisizione del documento "so-
pravvenuto", convalidata "ex post" dal rilievo uni-
voco e decisivo delle risultanze probatorie normal-
mente acquisite, rispetto alle quali il documento
predetto denota profili di evidente eccentricità.

H - Si deduce anche che la svalutazione della tesi
subordinata (intesa a sostenere la configurabilità
degli estremi dell'autofavoreggiamento personale
inesigibile nella condotta del ricorrente) è infi-
ciata da violazione dell'art. 378 C.P., in quanto
"il comportamento successivo al delitto [dimostra
soltanto], nelle sue dimensioni oggettive e nelle
sue proiezioni soggettive, l'insopprimibile diritto
di difesa del Ferraro", che si manifesta col silen-
zio mantenuto sulla presenza dello Scattone nella
sala - assistenti (ammetterla *infatti*, secondo
l'assunto difensivo, "significa anche ammettere la
propria presenza": in tal modo la negazione integra
appunto gli estremi dell'autofavoreggiamento media-



to non punibile in termini di aiuto necessitato dal collegamento alla "sfera della difesa comune al correo").

L'infondatezza della censura si percepisce immediatamente nell'oggettivo rilievo dell'"aiuto" prestato allo Scattone, che non si risolve nella semplice negazione della compresenza, ma si realizza con autonoma iniziativa di prelievo e di occultamento della pistola, rispetto alla quale non è certamente ipotizzabile alcun apprezzabile collegamento alla necessità di difendere sé stesso.

In relazione a tale incensurabile ricostruzione delle modalità della condotta dell'imputato la sentenza impugnata rende, peraltro, adeguata e corretta applicazione della disciplina normativa e dei principi giurisprudenziali consolidatisi in materia, secondo i quali, per l'operatività dell'esimente speciale ~~la condotta favoreggiatrice~~ ^{appunto} deve porsi in rapporto di consequenzialità immediata ed inderogabile rispetto alla necessità di preservare il suo autore da compromissione della libertà personale e dell'onore (Cass. Sez. VI, n. 6874/1993, Pezone, RV 195495; n. 8632/1995, Nizzola, RV 202566): sicché tale operatività resta ontologicamente ed oggettivamente esclusa, quando, come



è stato accertato per la posizione del ricorrente, l'agente abbia dato luogo, con volontaria e libera determinazione, alla situazione di pericolo che lo riguarda, in conseguenza di concreto esclusivo intento di favorire il terzo responsabile del reato (Cass. Sez. VI, n. 262/1997, Luceri, RV 206688), essendo peraltro richiesto che la situazione di pericolo non sia soltanto prefigurata ma abbia conferma di circostanze oggettive, attuali e concrete (quali non è dato di riscontrare nella specifica fattispecie) e, soprattutto, che l'attività favoreggiatrice non sia stata determinata (come finisce sostanzialmente per sostenere il ricorrente) dal semplice timore di coinvolgimento nella vicenda criminosa attribuibile al terzo (Cass. Sez. VI, n. 8638/1999, Aprano RV. 214315; Cass. Sez. I, n. 35607/2002, Como ed altri, RV. 222323); tanto più dovendosi rapportare la sussistenza dell'esimente ai rilevanti profili della personalità dell'agente e del suo ambito esistenziale (Cass. Sez. VI, n. 11409/2003, Salvo, RV 223953), che, per la concreta posizione del Ferraro (cultore di materie giuridiche, inserito nell'ambiente della ricerca scientifica universitario, proveniente da valido contesto familiare), depongono per l'inapplicabilità sogget-



tiva della invocata esimente. In concreto la sentenza impugnata ha validamente dimostrato, sulla base di oggettive circostanze specifiche, che non sono ravvisabili in favore del Ferraro, se non per mera irrilevante presunzione (Cass. Sez. VI, n. 15101/2003), situazioni eccezionali che comportino il riconoscimento dello stato di necessità di cui all'art. 384/1 C.P.

I - Si sostiene poi l'insufficiente motivazione dell'affermazione di colpevolezza per il concorso contestato in reati di detenzione e porto illegale di pistola. Ma la censura (parimenti e sostanzialmente generica) risulta destituita di fondamento in presenza di adeguata dimostrazione argomentativa (correlata all'essenziale richiamo delle risultanze probatorie costituite dalle "nitide dichiarazioni della Alletto", non contraddette dai riferimenti desumibili dal racconto del Liparota), ancorché debba anticiparsi che, per la contestata detenzione illegale di arma, si perverrà a statuizione di insussistenza del fatto - reato.

L - In ordine alla determinazione del concreto regime sanzionatorio si adduce l'errore giuridico integrato dalla emergente violazione dell'art. 597 C.P.P., evidenziandosi che: - essendo stato determi-



ato il regime predetto per gli effetti della disciplina di cui all'art. 81 C.P. ed essendosi fissato nella sentenza di secondo grado annullata l'aumento di pena relativo ai reati di detenzione e porto illegali di arma in complessivi anni due di reclusione, la sentenza impugnata ha invece determinato, "in peius" in mancanza di impugnazione da parte del pubblico ministero sul punto, l'aumento stesso nella maggiore entità di anni tre e mesi quattro di reclusione; - ne deriva l'indebito risultato di illegittima "reformatio in peius", non esclusa dalla corrispondenza del risultato finale di determinazione del nuovo regime sanzionatorio, non peggiorativo nel complesso, ma modificato nella entità delle sue componenti.

In contrario rileva che col primo ricorso (e con i conseguenti "motivi nuovi") per cassazione il Ferraro aveva anche denunciato (p. 24 della sentenza di annullamento) come erroneamente si fosse disposto nella sentenza poi annullata il "cumulo materiale delle pene relative al delitto di favoreggiamento personale e ai delitti in materia di armi in luogo della continuazione". Al riguardo la sentenza di annullamento (n. 1234/2001 della Sezione Prima di questa Corte) ha omesso specifiche valutazioni e



statuizioni, evidentemente riservate al giudice del
disposto rinvio all'esito del procedimento valuta-
tivo demandatogli per l'espletamento conforme ai
principi di diritto enunciati. Per modo che, essen-
dosi configurata conseguentemente la colpevolezza
del Ferraro per fatti di favoreggiamento personale
e di detenzione e porto illegali di armi ed essen-
dosi riconosciuta la continuazione (come peraltro
richiesto dallo stesso imputato) tra i reati, è ben
evidente che non si è determinato effetto di ille-
gittima "reformatio in peius" del procedimento de-
terminativo del corrispondente regime sanzionato-
rio, che non ha violato il limite di intangibilità
della pena complessiva precedentemente comminata (e
non interessata da impugnazione del P.M.), ma ha
esercitato legittime facoltà di individuarne diver-
samente l'entità delle sue componenti proprio in
conseguenza della diversa incidenza degli elementi
desumibili dalla ritenuta operatività della disci-
plina di cui all'art. 81 C.P. rispetto a quelli
precedentemente venuti in rilievo per ipotesi di
cumulo delle pene corrispondenti ai reati predetti.
Naturalmente va considerato che tanto più resterà
escluso, in concreto, il rilievo peggiorativo del
nuovo regime sanzionatorio in conseguenza del suo



ridimensionamento, che in questa sede sarà imposto dalla statuizione di insussistenza (per assorbimento) del reato di detenzione illegale di arma, secondo quanto sarà precisato nell'esame del successivo motivo di ricorso.

M - Viene, infine, dedotto che il mancato assorbimento del reato di illecita detenzione di arma in quello di porto abusivo è inficiato da violazione di legge e da connesse carenze del procedimento motivazionale, che non ha considerato che le risultanze processuali hanno evidenziato che "la detenzione è incominciata e si è esaurita nel momento stesso del porto abusivo".

Il motivo (che risulta fondato) è stato ulteriormente precisato con la memoria ("brevi note d'udienza") depositata dagli stessi difensori, che, innanzi tutto, ribadiscono la contestazione di mancanza di motivazione della affermata colpevolezza in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di arma (ma si è già rilevato che al riguardo il valido supporto probatorio è risultato adeguatamente individuato, essendo la conclusione di colpevolezza ben coerente anche con l'accreditata ricostruzione dei fatti, non intaccata da prospettazioni di mero rilievo congetturale); e poi, ai fini



del sollecitato assorbimento, sostengono, anche sulla base di richiamati principi giurisprudenziali, che si verte propriamente in fattispecie concreta di "reato complesso", non potendosi peraltro "affermare che risulti provata la detenzione dell'arma per un periodo maggiore di quello durante il quale sarebbe stato commesso il reato di porto abusivo".

La fondatezza della questione già si ricollega, in ipotesi, alla correttezza del suo inquadramento, corrispondente ai principi giurisprudenziali consolidatisi, secondo i quali si è appunto ritenuto che il reato di porto abusivo comprende ed assorbe quello di detenzione (la cui autonoma e concorrente configurabilità resta così esclusa) quando quest'ultima coincida materialmente e temporaneamente col porto illegale, esaurendosi nella condotta corrispondente: il presupposto di siffatta prospettazione viene individuato nella contestualità (e coincidenza) delle due condotte quando venga convalidata dalla dimostrazione probatoria che in precedenza l'arma non sia stata diversamente detenuta e che la presunzione di responsabilità anche per il reato di detenzione risulti superata dall'imputato di porto illegale attraverso la ido-



nea prova contraria (in ultimo, Cass. Sez. V, 17 dicembre 1992, n. 2420; Cass, Sez, I, 11 giugno 1996, n. 7759).

La realtà processuale che si è consolidata al riguardo si incentra nei riscontri delle modalità di utilizzazione dell'arma (e quindi del suo porto illegale) da parte dello Scattone nella sua improvvisa iniziativa di ostentata e pericolosa dimostrazione di volerla impugnare e, successivamente da parte dello Scattone e del Ferraro (che insieme la portano via dalla sala - assistenti, dopo che il *primo* l'ha riposta *nella* borsa). Non vi è, cioè, dimostrazione probatoria di detenzione precedente, apprezzabile ed ontologicamente distinta dalle predette attività di porto illegale, non essendosi accertate le modalità della materiale collocazione della pistola nella sala predetta, se sia avvenuta, in occasione dei fatti che interessano, ad opera di uno dei due imputati, ovvero di entrambi, ovvero di altra persona (che effettivamente sia entrata nella stessa sala in tale occasione, come è riscontrato da specifiche acquisizioni probatorie). In tal modo la conclusione processuale è che il reato di ~~detenzione non sussiste~~ (come va riconosciuto), in quando oggettivamente assorbito in



quello di porto illegale, con conseguente riconoscimento ed annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto, ovviamente esteso alla posizione dello Scattone, come già anticipato, concorrente nel fatto-reato inesistente secondo l'imputazione contestata.

Conclusioni riguardanti la posizione di Salvatore Antonio Ferraro.

Per i motivi di ricorso disattesi valgono le considerazioni già svolte per la posizione dello Scattone, seppure rapportate al diverso reato ritenuto di favoreggiamento personale.

E, per la riconosciuta insussistenza della detenzione illegale di arma, deve analogamente e direttamente procedersi alla eliminazione del relativo aumento di pena di mesi quattro di reclusione ed euro 150 di multa, così restando fissato il regime sanzionatorio complessivo riguardante il Ferraro in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 350 di multa.

Non può tralasciarsi di rilevare, infine, che le conclusioni prese non risentono di riconsiderazione che possa derivare dall'esame dalle ulteriori "note" della richiamata memoria difensiva in ordine a: "difettosa motivazione" sul ruolo esercitato dal Di



Mauro a condizionare in concreto autonomia e spontaneità delle dichiarazioni della chiamante Alletto già nella sua genesi accusatoria per la connessa incidenza della anomala "triangolazione [inquinante] inquirenti - Di Mauro-Alletto"; omessa valutazione del rilievo delle reazioni della Alletto nella immediatezza della commissione del fatto, significative di una tranquillità comportamentale assolutamente incompatibile e logicamente inconciliabile con l'accreditata condizione psicologica di "panico e paura tremenda", che ne avrebbe motivato gli atteggiamenti e gli intenti di "proteggersi" e di "non essere coinvolta"; "difettosa motivazione" valutativa di autonomia, spontaneità e disinteresse delle accuse provenienti dalla Alletto, oggettivamente "facilitata" dalla mancata applicazione di misure cautelari personali e dal blocco effettivo del corso investigativo sui riscontri di una "irregolare assunzione" lavorativa, oltre che variamente sollecitata e condizionata; analoghe carenze della ritenuta valenza individualizzante della testimonianza ("confusa e singolare") della Olzai, tardivamente resa, neppure convergente (o sovrapponibile) alle modalità delle descrizioni fornite dalla Alletto, ma rivelatrice di significativa contraddi-



zione nella indicazione della statura degli imputati e delle modalità del loro abbigliamento e della operata individuazione (laddove incertezze e contraddizioni inficiano la qualificazione di valido riscontro conferita alla testimonianza stessa).

Si tratta, infatti, di approfondimenti e di annotazioni che, nella forma della frammentazione argomentativa comune all'impostazione dialettica del ricorso, dello Scattone, completano il quadro dei motivi di ricorso, in relazione a questioni che la sentenza impugnata ha specificamente esaminato ed ha coerentemente risolto, fornendo adeguata ed incensurabile giustificazione della spontaneità e della autonomia della chiamata in reità operata dalla Alletto, non svalutate o compromesse dal metodo investigativo adottato ed articolatosi in sollecitazioni ed *in*istenze di evidente suggestione psicologica, dai riferimenti a situazioni personali (che tuttavia, nello sviluppo logico della motivazione valutativa, non hanno evidenziato il condizionamento di interessi peculiari che possano aver determinato l'esternazione di accuse inattendibili ed irrilevanti sul piano probatorio, ma ne hanno, di fatto, rivelato il collegamento a contrastanti stimoli psicologici). Le modalità della acquisizio-



ne investigativa delle accuse possono anche essere poste in discussione - e sono state effettivamente e variamente discusse - per i profili strettamente attinenti alla rigorosa correttezza delle opzioni del metodo adottato dagli inquirenti; ma, come si è puntualmente dimostrato, non incidono sui ribaditi esistenti profili di attendibilità, dal momento che la prospettazione di un "complotto investigativo" di costruzione delle accuse è risultata svalutata, oltre che esclusa dagli stessi ricorrenti. E, d'altra parte, le contestazioni relative alla testimonianza della Olzai (per gli aspetti che negherebbero la sua natura di valido riscontro della chiamata in reità) attengono sempre ad elementi ed argomenti (tardività e contraddizioni descrittive) già puntualmente vagliati e disattesi nella sentenza impugnata.

Le conclusioni anticipate restano così nuovamente confermate, dovendosi semplicemente aggiungere che le incontestabili e definitive acquisizioni probatorie relative all'accertamento delle modalità di disponibilità della pistola in occasione dei fatti contestati escludono che se ne possa configurare la rilettura e l'approfondimento istruttorio in sede di merito; ed impongono conseguentemente la delibe-



rata limitata ed immediata statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto-reato di detenzione illegale di arma addebitato agli imputati ai sensi dell'art. 110 C.P., con eliminazione dei correlativi aumenti di pena, restando rigettati i ricorsi *examinati* per le altre questioni proposte.

I ricorsi proposti nell'interesse di Francesco Liparota.

L'atto predisposto dall'avv. Giovanni Aricò (che ha premesso che la sentenza impugnata ha omesso la valutazione completa delle censure a suo tempo esposte dall'appellante) ha anche addotto o riproposto motivi destituiti di fondamento, in quanto sostanzialmente riferibili a questioni già diffusamente esaminate e disattese in quanto sollevate nell'interesse degli altri ricorrenti (sicché non se ne richiedono ulteriori disamina e soluzione a fronte di quelle già espletate). E sono i motivi di denunciata violazione degli artt. 187 - 192 C.P.P., di connesse carenze motivazionali e di disapplicazione della disciplina dettata dagli artt. 27 - 2° co. - e 111 della Costituzione, in conseguenza di illegittima utilizzazione di elementi specifici della prova generica, di indebita valutazione pro-



batoria delle "indicazioni" dibattimentali spontanee del Liparota, di fuorviante ricostruzione del contenuto di una conversazione telefonica intercettata.

Mentre, per la censura di violazione della disciplina normativa e di carenze motivazionali del procedimento determinativo del regime sanzionatorio e del diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis ^{C.P.} l'accoglimento degli altri motivi di ricorso - che sarà disposto - esime da ogni considerazione.

Lo stesso difensore denuncia poi - con riferimento ai motivi del precedente ricorso per cassazione - che la sentenza impugnata è inficiata da: 1 - illegittima disapplicazione della disciplina di cui all'art. 384 C.P., tanto più in presenza di "giudicato interno", formatosi per la posizione della Alletto, e in conseguenza del suo effetto "espansivo" in ordine alla sussistenza dei presupposti dello stato di necessità e dell'autofavoreggiamento mediato, che rendono inesigibile la condotta del ricorrente; 2 - connesse carenze motivazionali della mancata applicazione della disciplina di cui agli artt. 59 - co. 4 - e 384 C.P., neppure essendosi considerato il rilievo scriminante della giustificata convinzione della condotta favoreggiatrice,



come necessaria per evitare coinvolgimento giudiziario nel fatto omicidiario, del quale il ricorrente era stato testimone (al riguardo rileva, peraltro, secondo l'assunto difensivo, che tanto più il danno percepito produce effetti "terrorizzanti" in quanto la consistenza della relativa minaccia incombente presenta caratteri di indeterminatezza). Il distinto atto predisposto dall'avv. Pietro Nocita deduce sempre violazione della disciplina di cui all'art. 378 C.P., anche in riferimento all'art. 63 n. 2 C.P., essendo state illegittimamente utilizzate le dichiarazioni del Liparota, assunte senza il rispetto delle garanzie difensive, dopo che l'esame dell'imputato (al momento sentito quale persona informata dei fatti) era stato concluso alle ore 13,50 del 21 maggio 1997 "per l'emergere di elementi di reità in ordine al reato di truffa ai danni dello Stato" - già noti sin dall'inizio della relativa assunzione - e, ciò nonostante, era stato ripreso e proseguito successivamente (il 29 maggio, il 12 giugno, il 13 giugno ed il 14 giugno) appunto senza il rispetto delle garanzie predette.

Per il profilo processuale la censura denota la manifesta infondatezza (che giustifica la mancata espressa delibazione da parte della Corte di merito)



di non considerare che l'assunzione delle dichiarazioni era iniziata e veniva proseguita in riferimento a reati ipotizzati nei confronti di terze persone, non connessi o collegati a quello riguardante la posizione del dichiarante (rispetto al quale le dichiarazioni stesse non includono apprezzabili riferimenti), neppure risultando evidenziate situazioni rappresentative di inutilizzabilità assoluta indotta da intenti di "compiacenza negoziata", che peraltro non integravano indizi a carico del Liparota per il reato di favoreggiamento personale poi contestato.

Per il profilo sostanziale del motivo (convergente con quelli più diffusamente sostenuti con l'altro ricorso) rileva, invece, che effettivamente è risultata integrata la violazione di legge addotta, non essendosi riconosciuto che il fatto (favoreggiamento personale) non è punibile ai sensi dell'art. 384 C.P.

Al riguardo la stessa sentenza di annullamento lasciava aperto il campo delle soluzioni riservate al giudice del rinvio, avendo dato atto che la difesa del Liparota aveva prospettato situazione di ingiustificata ed arbitraria contraddittorietà tra la prima e la seconda sentenza di merito in ordine



all'avvenuta formazione del giudicato sulla posizione dell'Alletto, assolta in primo grado come il Liparota dal reato di favoreggiamento personale "con decisione assolutoria ormai intangibile" (come riconosciuto nella stessa sentenza di annullamento) per effetto di mancata impugnazione da parte del P.M. competente.

Ed aveva, per ciò, concluso che il giudice di rinvio "sarà tenuto ... ad attrarre nel suo potere decisorio solo la statuizione relativa alla condanna del Liparota per il reato di favoreggiamento personale, pronunciata dalla sentenza qui impugnata ed annullata".

In tale ambito decisorio va evidenziato che l'imputazione per il reato predetto non è originaria, ma deriva dalla diversa definizione giuridica operata dalla sentenza della Corte di assise di Roma del 1° giugno 1999 in relazione all'addebito iniziale di concorso nell'omicidio volontario pluriaggravato di Marta Russo, dopo che la condotta dell'imputato, seppure discriminata dallo stato di necessità, era stata accertata come corrispondente a quella di persona che, avendo assistito ai fatti, ne aveva negato l'effettività e, comunque, ne aveva riferito modalità molteplici, mutevoli, fuorvianti



ed incongrue, prima di pervenire alla decisiva chiamata in reità, così offrendo ai loro autori efficace e consapevole copertura, idonea ad eludere le investigazioni dell'Autorità inquirente, complicando il quadro delle indagini e ritardandone il risultato positivo.

Ben vero è che in tal modo risultano integrati gli estremi del ritenuto reato di cui all'art. 378 C.P., in relazione al quale la sentenza impugnata ha affermato la colpevolezza del Liparota, negando che si verta in ipotesi di condotta non punibile ai sensi dell'art. 384 C.P. (e ciò perché nella scelta favoreggiatrice dell'imputato risulta evidente il riscontro di una opzione di pura omertà).

Ben vero è pure che dalla condotta accertata esulano i connotati dell'autofavoreggiamento mediato inesigibile per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi, tanto più essendosi verificato incensurabilmente, nella sentenza impugnata, che la effettiva insussistenza di condizionanti forme di "complotto investigativo" non vale a giustificare in tali profili la condotta del Liparota e della stessa Alletto, che, di fronte alle pressanti sollecitazioni degli inquirenti, hanno inizialmente addirittura negato la presenza personale nella sala-



assistenti, così mantenendo il silenzio, in favore (ed in "aiuto") degli altri imputati per le iniziative che questi ultimi vi avevano espletato in coincidenza del ferimento di Marta Russo e che avevano avuto modo di percepire.

Ma l'errore giuridico della valutazione, rilevante in questa sede, è consistito nella apodittica confutazione della operatività a favore del Liparota della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 C.P.P..

Al riguardo, peraltro, le univoche risultanze processuali ne impongono il riconoscimento immediato, con il conseguente annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620 C.P.P., essendo stati acquisiti elementi che evidenziano i presupposti di diretta sussistenza (non indotta, cioè, per gli effetti di cui all'art. 59 - 4° co. - C.P.) della scriminante speciale e non essendo ipotizzabile che, in sede di ulteriore rinvio, possano venire in rilievo diverse risultanze processuali (ovvero che, sulla base di rivalutazione di quelle già acquisite, si possa pervenire alla conferma della colpevolezza del Liparota).

E ciò perché:

- in via di principio già deve escludersi che lo



stesso imputato abbia volontariamente dato luogo alla situazione di pericolo, che ha integrato la situazione speciale scriminante della necessità di "salvare sé medesimo ... da un grave e inevitabile nocimento nella libertà";

- analogamente risulta verificata la sussistenza della proporzionalità della condotta favoreggiatrice, oggettivamente confermata e segnalata dai difensori nella discussione dibattimentale, oltre che dalla patita imputazione di concorso in omicidio, dalla consapevolezza dell'elevato grado di sospetto indotto dai preesistenti rapporti di amicizia dell'imputato con lo Scattone ed il Ferraro e dalla personale contestuale presenza nella sala-assistenti;

- nei profili soggettivi della effettiva condizione psicologica di "terrore" (che integra il presupposto dello stato di necessità) convergono i riscontri positivi delle intercettate conversazioni telefoniche e delle minacce ("mi ammazzano") riportate dalla Villella ed utilizzate come argomento probatorio rilevante ed attendibile a carico dello Scattone e del Ferraro (e, nel contesto valutativo, il rilievo logico del "suicidio processuale" della ritrattazione, secondo le pertinenti *argomentazioni* difen-



sive, denota, con vari comportamenti di compiacenza verso gli altri imputati, la persistenza dei condizionamenti ambientali effettivi ed idonei ad integrare lo stato di necessità del favoreggiamento personale in relazione ad uno stato d'animo esclusivo di paura assoluta e ad una determinazione conseguente dell'imputato di salvarsi ad ogni costo);

- in tal modo il pericolo percepito dal Liparota risulta circostanziato, anche sul piano oggettivo, da idonei requisiti di attualità e concretezza, rispetto ai quali la condotta favoreggiatrice si presenta "necessitata" in rapporto di stretta ed inderogabile consequenzialità e non consente di prefigurare l'esclusiva preordinazione a favorire i terzi responsabili dei reati che sono stati ritenuti, come richiesto, anche secondo principi giurisprudenziali consolidati, per l'affermazione di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 378 C.P.

Essendo queste le concrete risultanze processuali apprezzabili per la posizione del Liparota e non essendone ipotizzabile una diversa valutazione, deve, come anticipato, riconoscersi che, per il reato ritenuto, l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 384 C.P., disponendosi il correlativo an-



nullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Argomento decisivo a sostegno di tal' valutazione e statuizione si desume anche dall'irrevocabile ricostruzione del particolare stato di necessità di "ambiente", che è stato riconosciuto operativo a discriminare la condotta favoreggiatrice della Alletto, analoga almeno nelle sue prolungate manifestazioni iniziali di silenzio, di negazione e di resistenza. Non si intende, in particolare, come per il Liparota (che viene "analizzato" nei riscontri nella sua personalità debole, se non caratterialmente labile) debba escludersi il rilievo della situazione particolare che si era determinata nell'ambito dell'Istituto universitario e della percezione di sovrastanti pericoli imminenti, riconlegabili a comportamenti di normale collaborazione investigativa delle persone informate dei fatti, come processualmente e positivamente accertata in riferimento alle posizioni della Lipari e dell'Alletto (e, per quest'ultima, irrevocabilmente dimostrata nei passaggi della "duplice convenienza" iniziale, che rivelano ben più consistente capacità reattiva di quella che è stata ipotizzata per il Liparota). Si tratta, così, di rilevante elemento complementare, logico ed oggettivo, che concorre a



consolidare il quadro dello stato di necessità esimente, che è stato disegnato in consequenziale conformità ~~alle~~ acquisizioni processuali desumibili esclusivamente dalla sentenza impugnata.

Ulteriori statuizioni sono quelle che, ovviamente, precisano che, nel resto i ricorsi dello Scattone e del Ferraro sono rimasti rigettati, restando esonerati i ricorrenti dal pagamento delle spese processuali in conseguenza per favorevole parziale annullamento disposto.

Ma sussistono i presupposti per la loro condanna solidale, in favore delle parti civili presenti in questa sede, delle relative spese, che vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla, senza rinvio, l'impugnata sentenza, nei confronti di Liparota Francesco, perchè non punibile ai sensi dell'art. 384 C.P.; annulla, senza rinvio, l'impugnata sentenza nei confronti di Scattone Giovanni e di Ferraro Salvatore Antonio, limitatamente al reato di detenzione illegale di arma, perchè il fatto non sussiste, ed elimina le relative pene di mesi otto di reclusione ed euro 150,00 di multa per Scattone, e di mesi quattro di reclusione e di euro 150,00 di multa per



Ferraro.

Ridetermina le pene complessivamente inflitte a Scattone Giovanni in anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 350,00 di multa, eliminando la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, ed a Ferraro Salvatore Antonio in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 350,00 di multa.

Rigetta, nel resto, i ricorsi di Scattone e Ferraro.

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.

Condanna Scattone Giovanni e Ferraro Salvatore Antonio, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalle Parti civili, Donato Russo, Aureliana Iacoboni e Tiziana Russo, che liquida, per ciascuna, in complessivi euro 9.000,00 di cui euro 8.000,00 per onorari0.

Così deciso in Roma, in data 15 dicembre dell'anno 2003.

Il Presidente

Il Consigliere rel. est.

Apl. Di Paola

Luigi Ferraro

Depositata in Cancelleria

Roma, li 19 LUG. 2004

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE C1

Renzo Schaggi

